



---

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZAZIONE  
DELLE SOMME RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE  
SECONDARIA DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER “CHIESE ED ALTRI  
EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI” E PER “CENTRI CIVICI, SOCIALI,  
CULTURALI E SANITARI”.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 130 DEL 12/12/2011

---

IN VIGORE DALL' 8/01/2012

---



## ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate dal Comune di Castagneto Carducci a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, ed in particolare le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi ai soggetti direttamente realizzatori di nuove edificazioni o recupero di immobili destinati a “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e a “Centri Civici, Sociali, Culturali e Sanitari”, ai sensi della Legge Regionale del 3/1/2005 n. 1, art 120.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alla situazione finanziaria complessiva di bilancio, si riserva la facoltà di non destinare annualmente detti contributi a “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e a “Centri Civici, Sociali, Culturali e Sanitari”, ai sensi della Legge Regionale del 3/1/2005 n. 1, art 120.

La decisione dell'Amministrazione in tal senso, sarà adottata in sede di bilancio di previsione, e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

## ART.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI INTROITATI

La determinazione degli importi a disposizione avviene con l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale che approva il rendiconto delle somme introitate nell'esercizio precedente, derivanti dai contributi afferenti le opere di urbanizzazione secondaria.

## ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Le entrate di cui al precedente art. 2 potranno essere utilizzate per tutti gli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente che per quelli di nuova edificazione, per attrezzature culturali e sanitarie e più precisamente:

- a) Per nuove opere e le eventuali attrezzature culturali e sanitarie pertinenti ad esse;
- b) Per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) Per il risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia;
- d) Per la messa a norma di impianti tecnici (elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio);
- e) Per l'adempimento dei requisiti acustici passivi;
- f) Per il contenimento dei consumi energetici;
- g) Per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- h) Per l'acquisto di autoambulanza e la relativa strumentazione sanitaria di cui dotare il mezzo di soccorso.

Le tipologie di intervento sopra descritte, se previsto dalla legge, devono essere conformi agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti.

Sono ammesse a contributo gli interventi da realizzare o in corso di realizzazione, nel pieno rispetto dei termini previsti dal titolo abilitativo (SCIA – Permesso di Costruire).

Possono essere incluse tra le spese finanziabili quelle relative alle attrezzature sanitarie di cui all'art. 3 lettera h) del presente regolamento solo se il soggetto richiedente non abbia beneficiato di un finanziamento per intervento analogo negli ultimi due anni.

Non possono essere incluse fra le spese finanziabili quelle attinenti l'arredo dei locali, mobili, attrezzature d'ufficio o quanto a queste assimilabili.

## ART. 4 – OPERE E SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Le opere che possono beneficiare del contributo sono riferibili a:

- A) – “Chiese e altri edifici per servizi religiosi”
- B) – “Centri Civici, Sociali, Culturali e Sanitari”.



Per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” sono da intendersi, oltre agli immobili destinati a culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio delle attività connesse e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque fisicamente connesse con queste.

Per la Chiesa cattolica le richieste sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane.

Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.

Per “Centri Civici, Sociali, Culturali e Sanitari” si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelle ancora da realizzare.

Per “Centri Civici, Sociali, Culturali e Sanitari” la domanda deve essere avanzata dal soggetto proprietario o dal legale rappresentante.

## ART. 5 – PERCENTUALI ATTRIBUITE

L’erogazione di contributi di cui al presente regolamento viene rispettivamente determinata:

- A) Per le “Chiese e altri edifici per servizi religiosi”, in funzioni delle particolari finalità cui sono destinate le opere, la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, nella misura del 10%
- B) Per i “Centri Civici, Sociali, Culturali e Sanitari”, da realizzarsi a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, nella misura del 9%.

In ogni caso non può essere superiore alla percentuale prevista dalla legge regionale vigente.

L’esatta misura percentuale dei singoli contributi assegnati avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

## ART. 6 – BANDO PUBBLICO

Entro 30 giorni dall’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio nel quale sono state impegnate le somme da assegnare, il Responsabile dell’Area cui afferisce la funzione, rende noto, con apposito bando, l’avvio del procedimento per l’assegnazione dei contributi specificando il termine, non inferiore a 180 giorni, e le modalità per la presentazione delle istanze nonché le somme a disposizione distintamente per le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e per i “Centri civici e sociali”.

Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente fino alla scadenza del bando, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere attivate dall’Amministrazione Comunale.

Entro il termine stabilito dal bando, i soggetti interessati presentano al Comune le proprie istanze di ammissione corredate di tutta la necessaria documentazione.

Il bando, in esecuzione del presente Regolamento, deve prevedere i criteri di assegnazione dei contributi, deve specificare che l’opera oggetto dell’istanza può beneficiare del contributo una sola volta.

Qualora all’Amministrazione pervengano più domande da parte di soggetti interessati al contributo, la graduazione e la fissazione delle percentuali di contributo ammesse secondo quanto previsto dal presente Regolamento avverrà ad opera della Commissione Tecnica di cui al successivo art. 8.

## ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro i termini stabiliti dal bando, ogni anno, i soggetti interessati al contributo i cui all’articolo precedente dovranno far pervenire apposita istanza al Comune di Castagneto Carducci, utilizzando la modulistica allegata al Bando e che sarà resa disponibile in cartaceo dai competenti uffici comunali nonché per via telematica attraverso il sito internet del Comune stesso.



Il plico contenente l'istanza e la documentazione in busta chiusa e controfirmata ai lembi di chiusura, dovrà essere recapitato al protocollo generale del Comune, entro e non oltre il termine fissato nel bando, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del richiedente.

Il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni del mittente, a pena di esclusione la seguente dicitura:

**"RICHIESTA DI CONTRIBUTO L.R. N. 1/2005, ART 120 PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI – CENTRI CIVICI, SOCIALI, CULTURALI E SANITARI"**

Il soggetto richiedente dovrà autocertificare che l'intervento per il quale si domanda l'erogazione del contributo non ha beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti territoriali all'uopo preposti.

Il soggetto richiedente dovrà altresì autocertificare se in passato ha beneficiato da parte del Comune di Castagneto Carducci di finanziamenti ai sensi dell'art. 120 della L.R.T. N.1/2005 ed indicare l'intervento, l'ammontare del contributo e l'anno di assegnazione.

L'istanza dovrà essere corredata da un programma di intervento, redatto da un tecnico abilitato, recante l'indicazione delle eventuali priorità e da un progetto.

Detto progetto deve essere composto da una relazione descrittiva, da un computo metrico estimativo delle opere da realizzare, dalle planimetrie dei locali oggetto dell'intervento (stato attuale/stato modificato) e dall'indicazione dei termini presunti di inizio e fine dei lavori e/o dal titolo abilitativo.

Qualora detto progetto, con i contenuti di cui sopra, risulti già presentato al comune, non occorre ripresentarlo, o presentare solo gli elementi mancanti.

Per la dichiarazione di inizio dei lavori relativa al progetto dell'opera per la quale è chiesto il contributo fa fede la data di assegnazione del protocollo generale dell'Ente.

## ART. 8 – ESAME DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune conduce l'esame sul merito delle istanze pervenute entro il termine previsto dal bando avvalendosi della competenza di una Commissione Tecnica composta da un massimo di tre componenti nominati dal Sindaco tra le figure professionali interne dell'Ente e di riferimento alla materia, di cui uno con funzione di presidente.

Il termine previsto dal Bando per la presentazione dell'istanze è perentorio.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine previsto non possono essere in alcuna maniera accolte.

Il giorno previsto nel bando la commissione procede all'apertura delle buste, in seduta pubblica, per la verifica della completezza formale dei dati contenuti nell'istanza e della documentazione allegata e procede alla ammissione delle richieste. Sono ammessi all'apertura delle buste i legali rappresentanti del richiedente oppure i loro delegati.

La Commissione, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal Bando per la presentazione delle domande di contributo, in seduta segreta valuta nel merito le istanze in base ai criteri descritti nel presente Regolamento e alle finalità della Legge Regionale di riferimento, e redige un elenco con le modalità ed i criteri di cui all'art. 9, nel quale sarà espressa la misura percentuale e l'importo dei singoli contributi da assegnare.

Il Presidente della Commissione Tecnica trasmette gli elaborati del lavoro svolto dalla Commissione alla Giunta Comunale e successivamente, con propria determina, approva il lavoro della stessa Commissione e provvede all'assegnazione dei contributi agli aventi diritto.

Conseguentemente provvede all'invio delle singole comunicazioni di accoglimento/non accoglimento delle istanze valutate.

## ART. 9- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Commissione Comunale sulla base delle domande presentate complete e conformi al presente Regolamento ed al Bando pubblico di cui all'art. 6, predispone due distinti elenchi delle domande ammesse a contributo, uno per gli Edifici di Culto e l'altro per i Centri Civici, specificando



l'importo totale degli interventi, l'importo richiesto come contributo, ed il conseguente rapporto percentuale.

Gli importi dei singoli contributi determinati dagli oneri di urbanizzazione secondaria da assegnare ai soggetti richiedenti ed aventi diritto sono individuati in base ai seguenti criteri:

- il 20% dell'importo determinato di ogni singola categoria (Edifici di Culto – Centri Civici) verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le domande aventi diritto;
- il residuo 80% dell'importo viene calcolato in percentuale ai preventivi presentati per ogni singola domanda avente diritto.

L'importo del contributo da assegnare non può, in ogni caso, superare il 50% dell'importo totale dei lavori previsto per l'opera.

## ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE

- 1) L'erogazione dei contributi è disposta, a fronte della presentazione di fatture o ricevute fiscali per opere eseguite o acquisto di materiali /beni, in proporzione all'importo ammesso a contributo e fino all'importo del contributo assegnato.
- 2) Il contributo può essere erogato in acconto a fronte della presentazione di fatture e/o ricevute fiscali quietanzate, per una somma non superiore al 50% dell'importo del contributo complessivo ammesso. Il saldo del contributo può essere liquidato soltanto a seguito della presentazione, oltre che della documentazione contabile relativa all'intervento oggetto del contributo, delle attestazioni di abitabilità/agibilità da parte del Direttore dei Lavori.
- 3) Nel caso in cui l'abitabilità/agibilità non sia necessaria in base alle leggi vigenti, è sufficiente la presentazione della certificazione ultimazione lavori.  
Per altri interventi è necessaria la presentazione di fatture o ricevute quietanzate per l'importo totale del costo del materiale/ bene per il quale è stato richiesto il contributo.
- 4) L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla liquidazione del contributo, si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli tecnici di verifica ritenuti opportuni.

## ART. 11 – MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Una volta espletate le procedure di assegnazione e di erogazione, qualora vi siano, per qualunque ragione, fondi residui rispetto alle somme di cui all'art. 2, gli stessi saranno annualmente utilizzati direttamente da parte del Comune di Castagneto Carducci in conformità ai vincoli di legge.

## ART. 12 – RENDICONTAZIONE ANNUALE

In sede di bilancio consuntivo viene allegata una relazione con cui si dà conto, con riferimento all'annualità del rendiconto, delle somme eventualmente accantonate per le finalità di cui al presente regolamento, nonché di quelle residuali. Tale rendiconto riporterà altresì l'elenco di tutte le somme erogate nell'anno in cui il consuntivo si riferisce e di quelle ancora iscritte in bilancio per le quali risultino in corso i relativi lavori con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle opere finanziate.

## ART. 13 – INADEMPIENZE

Nel caso che la realizzazione delle opere da parte dei promotori dell'intervento non rispetti il presente regolamento, le quote di contributo non ancora erogate possono essere revocate, e rientrare nuovamente nella disponibilità del Comune per un utilizzo diretto conforme alla legge.



# **Comune di Castagneto Carducci**

Provincia di Livorno



---

## ART. 15 – NORMA TRANSITORIA E DI PRIMA APPLICAZIONE

Per l'anno 2011, in deroga ai disposti regolamentari, con apposito bando, da pubblicare entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, sarà reso noto, l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi specificando il termine di presentazione delle istanze che non può essere inferiore a 30 giorni, dalla pubblicazione.

Entro e non oltre il termine stabilito dal bando, i soggetti interessati presentano al Comune le proprie istanze di ammissione corredate di tutta la necessaria documentazione .

## ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente Regolamento entra in vigore ai termini dello Statuto del Comune di Castagneto Carducci
- Le somme a tale data già assegnate dall'Amministrazione Comunale ai soggetti richiedenti, vengono erogate secondo le modalità e i criteri indicati negli stessi provvedimenti e secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 84/1989.

Per quanto non previsto dal presente regolamento e fino all'emanazione della nuova disciplina regionale, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

---